



Data 29 AGO, 2022 Protocollo N° 381363 Class: F2.00.22 Fasc. G P 00

Allegati N° 4

Oggetto: D.G.R. n.1048 del 23 agosto 2022 ad oggetto: “Linee di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del SSR per la definizione dei criteri di stabilizzazione del personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario e per la valorizzazione del personale impiegato nei servizi appaltati in funzione della reinternalizzazione degli stessi. Articolo 1, comma 268, lett. b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n.234”.

Ai Sigg.ri Direttori Generali
delle Aziende UU.LL.SS.SS.
del Veneto

Al Signor Direttore Generale
dell’Azienda Ospedale-Università di
PADOVA

Al Signor Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di
VERONA

Al Signor Direttore Generale
dell’Istituto Oncologico Veneto
PADOVA

e, p.c. Al Signor Direttore Generale
di Azienda Zero
PADOVA

Si trasmette, per i seguiti di competenza di Codesti Enti, la deliberazione in oggetto indicata.

Area Sanità e Sociale

Direzione Risorse Umane del SSR

S.Polo, 2514 – 30125 Venezia Tel. 041/2793488-3434

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: risorseumanessr@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Con l'occasione si trasmettono anche il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 22/154/CR7a/a/C7 del 27 luglio 2022 sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021 e i verbali di confronto sottoscritti dall'Amministrazione regionale e dalle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità e della Dirigenza dell'Area Sanità, rispettivamente in data 12 luglio 2022 e in data 19 luglio 2022, relativi alla definizione dei criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) e c), della L. 234/2021 in materia di stabilizzazione del personale precario del ruolo sanitario e socio-sanitario e di reinternalizzazione dei servizi appaltati

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Risorse Umane del SSR
Dott. Claudio Costa

*U.O. Relazioni Sindacali, Monitoraggio Dotazioni,
Fabbisogni e Costi
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Bonesso
Referente: Giorgio Rizzardi
tel. 2793480
e-mail: giorgio.rizzardi@regione.veneto.it*

Area Sanità e Sociale
Direzione Risorse Umane del SSR
S.Polo, 2514 – 30125 Venezia Tel. 041/2793488-3434

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: risorseumanessr@regione.veneto.it



Proposta n. 1427 / 2022

PUNTO 12 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 23/08/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1048 / DGR del 23/08/2022

OGGETTO:

Linee di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del SSR per la definizione dei criteri di stabilizzazione del personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario e per la valorizzazione del personale impiegato nei servizi appaltati in funzione della reinternalizzazione degli stessi. Articolo 1, comma 268, lett. b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Linee di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del SSR per la definizione dei criteri di stabilizzazione del personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario e per la valorizzazione del personale impiegato nei servizi appaltati in funzione della reinternalizzazione degli stessi. Articolo 1, comma 268, lett. b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si impartiscono alle aziende ed enti del SSR indirizzi per dare attuazione alle disposizioni indicate nelle disposizioni legislative in oggetto, concernenti la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale dei ruoli sanitario e socio-sanitario e la valorizzazione, anche al fine della reinternalizzazione dei servizi appaltati, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto alcune misure dirette a rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, nei limiti di spesa consentiti per gli enti del SSN dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato, da ultimo, dal comma 269 dello stesso articolo 1 della L. 234/2021.

In particolare, la lettera b), primo periodo, del comma 268 dispone che fino al 31 dicembre 2023 gli enti del SSN possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ora assorbito dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.113, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del D.L n. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (articolo che detta disposizioni per il reclutamento di personale a tempo determinato con procedure semplificate, in connessione all'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2) e che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti dalle regioni. La stessa norma fa salve le stabilizzazioni previste dall'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

La lettera c) del comma 268 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale (ora assorbito dal PIAO), avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

Con riferimento specifico alle procedure di stabilizzazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il Documento 22/154/CR7a/C7 del 27 luglio 2022, che contiene alcune indicazioni in ordine all'applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021.



In particolare, il predetto documento fornisce un contributo utile al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali.

In merito all'applicazione delle disposizioni contenute nelle sopra riportate lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 268, della L. 234/2021, i competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale hanno attivato due tavoli di confronto con le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità e con le Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità. Al termine del confronto, in data 12 luglio 2022 e in data 19 luglio 2022 sono stati sottoscritti due verbali, di contenuto analogo, dall'Assessore alla Sanità – Servizi Sociali – Programmazione Socio Sanitaria, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, dal Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR e, rispettivamente, dalla maggior parte delle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità e delle Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità, con i quali sono stati concordati i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) e c), della L. 234/2021. I contenuti dei predetti verbali sono recepiti nelle linee di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del SSR (di seguito denominate aziende) allegate alla presente deliberazione (**Allegato A**).

Le linee di indirizzo in parola mirano a consolidare il percorso di potenziamento degli organici del personale del Servizio sanitario regionale, sia per far fronte ad una eventuale recrudescenza della pandemia da Covid 19, sia per proseguire con le attività di recupero delle prestazioni non erogate e delle liste di attesa, nonché, in una prossima prospettiva, l'implementazione e lo sviluppo del modello di sanità territoriale delineato dal decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, con il quale è stato adottato il regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.

In questo quadro, alla luce della normativa sopra richiamata, si ritiene necessario, da un lato stabilizzare il personale precario che ha svolto attività nel periodo pandemico, definendo regole omogenee per i percorsi di stabilizzazione attivati dalle aziende, e dall'altro dare piena applicazione presso le stesse aziende ai percorsi di internalizzazione/reinternalizzazione di servizi sanitari esternalizzati.

Si sottolinea che tali linee di indirizzo, oltre a recepire i contenuti dei predetti verbali di confronto, sono anche coerenti, per quanto riguarda i procedimenti di stabilizzazione, con il citato Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 27 luglio 2022.

In relazione, invece, ai processi di internalizzazione dei servizi e alle correlate procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 268, lett. c) della L. 234/2021, le linee di indirizzo contengono ulteriori indicazioni per le aziende, volte in primis a consentire l'internalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari esternalizzati laddove le attività esternalizzate possano essere espletate all'interno delle stesse aziende con minori costi e assicurando livelli di qualità e appropriatezza pari o superiori a quelli delle strutture esterne, anche in relazione alla rilevanza dei livelli assistenziali che le stesse sono chiamate a garantire.

Premesso quanto sopra, si propone l'approvazione delle predette linee di indirizzo e si incarica il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;



VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e s. m. e i.;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.113;

VISTO l'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77;

VISTO il Documento delle Regioni e delle Province autonome 22/154/CR7a/C7del 27 luglio 2022 sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le linee di indirizzo, contenute nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nei confronti delle aziende ed enti del SSR per la definizione dei criteri di stabilizzazione del personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario e per la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie nei servizi appaltati in funzione della reinternalizzazione degli stessi servizi, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





Linee di indirizzo per la definizione dei criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) e c), della l. 234/2021 in materia di stabilizzazione del personale precario del ruolo sanitario e socio sanitario e di reinternalizzazione dei servizi appaltati

Applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della l. 234/2021

L'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021 prevede che *“ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 (le aziende) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”*;

Preliminarmente si precisa che le stabilizzazioni, nel quadro del piano triennale dei fabbisogni di ciascuna azienda, sono effettuabili fino al 31 dicembre 2023, e sono dirette all'assunzione a tempo indeterminato del personale del Comparto e della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria di tutte i profili e discipline. In particolare si precisa che:

1. le procedure di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021 riguardano le assunzioni dirette per l'effettuazione delle quali non deve essere prevista alcuna procedura selettiva risultando sufficiente, oltre al possesso dell'anzianità di servizio stabilita dalla norma, l'avvenuto reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato per il tramite di procedure concorsuali, intese sia quali procedure di concorso pubblico, sia di avviso pubblico, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L. 18/2020, purchè espletate secondo le disposizioni previste dalla normativa nel tempo vigente;
2. in relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, anche diverso da quello che attiva la procedura di stabilizzazione, si precisa che i periodi computabili nelle assunzioni sono esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo e nella disciplina oggetto della procedura di stabilizzazione;
3. per il principio della parità di trattamento e in assenza di disposizioni in senso contrario, destinatari delle procedure di stabilizzazione sono anche i lavoratori reclutati con rapporto di lavoro a part time;
4. le aziende, al fine di consentire a tutti coloro che ne hanno titolo di poter partecipare alle procedure di stabilizzazione, dovranno indire appositi avvisi;
5. le aziende dovranno dare priorità alle procedure di stabilizzazione riferite a quei profili e a quelle discipline (per la dirigenza dell'Area Sanità) per i quali, anche in rapporto all'esigenza di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini, vi è maggiore carenza di personale;



6. qualora i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fossero in numero superiore rispetto ai partecipanti alle relative procedure, dovrà essere data priorità al personale in servizio presso l'azienda che indice la procedura di stabilizzazione alla data di indizione dell'avviso;
7. dovrà inoltre essere presa in considerazione l'anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro dipendente, o in subordine con rapporti di lavoro flessibile eccedente i periodi minimi stabiliti dalla norma;
8. qualora la stabilizzazione comporti un incremento di personale, le aziende dovranno procedere all'incremento dei fondi contrattuali ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito dalla L. 60/2019.

Si evidenzia, infine, danno che oltre alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 268 della L. 234/2021, le aziende possono procedere alle stabilizzazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, per le quali restano ferme tutte le indicazioni operative, compatibili con la normativa sopravvenuta, contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, nei Documenti delle regioni e delle Province autonome del 15 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020, nonché nella circolare dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 81700 del 2 marzo 2018. Ogni azienda assumerà le proprie determinazioni in merito alla tipologia di procedura a cui dare la priorità, tenuto conto di quanto indicato al punto 5, ex art. 1, comma 268 della L. 234/2021 e ai requisiti di accesso posseduti dal personale in servizio.

Applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. c) della L. 234/2021

L'articolo 1, comma 268, lett. c), della L. 234/2021 prevede che gli enti del servizio sanitario nazionale possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

L'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevede che le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 dello stesso articolo, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

La Regione del Veneto ha fornito con D.G.R. n. 417 del 12 aprile 2022, alla lettera P delle premesse, indicazioni operative in merito agli adempimenti riguardanti i processi di internalizzazione dei servizi, stabilendo, in particolare, l'obbligo per le aziende sanitarie di presentare una ricognizione delle attività che sono state oggetto di internalizzazione nell'anno 2021, corredando ciascun intervento con la certificazione del Collegio sindacale attestante la riduzione strutturale della spesa.

In relazione a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata, alle internalizzazioni già disposte e a quelle per le quali le aziende hanno formulato progetti, si forniscono le seguenti linee di indirizzo:



9d6e2c00



1. le aziende sanitarie, laddove non l'abbiano ancora fatto, dovranno presentare alla Regione progetti di internalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari laddove le attività esternalizzate possano essere espletate all'interno delle stesse aziende con minori costi e assicurando livelli di qualità e appropriatezza pari o superiori a quelli delle strutture esterne, anche in relazione alla rilevanza dei livelli assistenziali che le stesse sono chiamati a garantire;
2. tutte le aziende sanitarie che abbiano registrato nel corso del 2021 l'internalizzazione di servizi sanitari e socio sanitari ad eccezione di quelli erogati su delega degli Enti Locali, o che abbiano presentato, o presenteranno, progetti di internalizzazione, approvati dalla Regione, per l'anno 2022 e seguenti, procederanno, per il tramite di Azienda Zero, per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni e nei limiti del tetto di spesa per il personale, incrementato ai sensi del successivo punto 4, all'espletamento di procedure di concorso pubblico, riservando fino al 50% dei posti, riconducibili ai profili e alle discipline della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, al personale già in servizio presso le strutture esterne;
3. per aver titolo alla riserva dei posti il personale di cui al precedente punto 2 deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno nel profilo e nella disciplina messi a concorso e, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lett. c) della L. 234/2021, deve aver prestato servizio per almeno 3 anni presso la struttura esterna in attività corrispondenti a quelle proprie dello stesso profilo e disciplina, avendo garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021;
4. una volta esperita con esito positivo la procedura di cui all'articolo 11, comma 3 del D.L. 35/2019 la Regione incrementerà i limiti di spesa per il personale delle singole aziende che hanno operato l'internalizzazione dei servizi fino a concorrenza della riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi esternalizzati prima dell'entrata in vigore del D.L. 35/2019, tenuto conto dell'accordo in materia definito dalla stessa Regione con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
5. in relazione all'incremento di cui al punto precedente le aziende dovranno incrementare i fondi contrattuali secondo le previsioni dell'articolo 11 del D.L. 35/2019 e dei successivi documenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni e Province autonome.

Si precisa, infine, che la Regione e le Organizzazioni sindacali del Comparto e della Dirigenza dell'Area Sanità attiveranno un tavolo di confronto periodico per la verifica dell'attuazione delle predette indicazioni e per la soluzione di eventuali criticità applicative. Analogo tavolo di confronto dovrà essere attivato anche a livello aziendale.



9d6e2c00





22/154/CR7a/C7

**DOCUMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 268, LETT. B)
DELLA L. 234/2021 IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
ACQUISITA DAL PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO ANCHE DURANTE
L'EMERGENZA COVID-19 NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSN**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in ordine all'applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021 intende fornire un contributo utile al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali, da parte delle aziende ed enti del SSN.

La disposizione in oggetto recita:

“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

a) Omissis

b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;

* * *

Il primo periodo della lettera b) sopra riportata consente l'assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, del personale, anche non più in servizio, del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario che:

- sia stato assunto a tempo determinato con procedure concorsuali ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi;
- abbia prestato il servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Destinatario delle procedure di stabilizzazione è il personale del ruolo sanitario e quello del ruolo socio-sanitario. Considerata l'assenza di specificazioni deve ritenersi stabilizzabile il personale dei predetti ruoli appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza. Tale modalità di stabilizzazione è "diretta" e quindi non prevede ulteriori selezioni. Tuttavia, gli enti dovranno pubblicare appositi avvisi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse di partecipare alla procedura. Le stabilizzazioni potranno essere operate in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Per quanto attiene al requisito del reclutamento a tempo determinato con procedura concorsuale, si richiama quanto indicato dalla circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in relazione alle stabilizzazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, in relazione all'analogo requisito previsto alla lett. b): l'assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa. Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione. La stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l'anzianità di servizio prevista dalla norma.

In proposito si evidenzia che la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2016 n. 4883; Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, n. 19166, Cassazione civile, sez. un., 29/05/2012, n. 8522) afferma che per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

Si ricorda poi che la disposizione in commento richiama espressamente, nell'ambito delle procedure concorsuali, anche le selezioni di cui all' articolo 2-ter del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020-

In relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, si ritiene, tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ancorché non espressamente stabilito, non si ritiene stabilizzabile il personale che ha prestato servizio presso gli enti del SSN con contratti di somministrazione in quanto il rapporto di lavoro di tale personale è instaurato con le agenzie di somministrazione e non con gli enti del SSN.

La disposizione in esame prevede che l'assunzione a seguito delle procedure di stabilizzazione avvenga secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Le regioni potranno quindi formulare indirizzi nei confronti degli enti del SSR per determinare le modalità di impiego dei diversi strumenti di reclutamento e l'eventuale precedenza tra la procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, di cui la norma in commento stabilisce espressamente il permanere della vigenza, rispetto a

quella introdotta dalla nuova norma, ovvero per prevedere, nell'applicazione della nuova normativa, particolari forme di valorizzazione del servizio maturato presso il SSR e/o presso l'azienda che effettua l'assunzione, ed altresì definire, anche in relazione alle loro linee di programmazione, i tempi delle stabilizzazioni previste dalla L. 234/2021 in riferimento sia ai vari profili coinvolti, che alle esigenze organizzative ed assistenziali degli stessi enti.

* * *

Il secondo periodo della lettera b) prevede la possibilità, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di attivare procedure selettive per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle "sopra indicate".

Queste ultime procedure devono ritenersi quelle diverse dalle procedure "concorsuali" (intese nell'accezione fornita dalla circolare ministeriale 3/2017). In ogni caso il personale destinatario delle stesse procedure deve essere stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

In assenza di specificazioni da parte della norma circa la procedura selettiva di reclutamento, la stessa deve considerarsi quella del concorso riservato al quale, ferme restando le categorie di personale interessate e i requisiti di anzianità previsti al primo periodo, potranno avere accesso coloro i quali, per ogni singolo profilo coinvolto, possiedono i requisiti di accesso generali e specifici stabiliti per i pubblici concorsi dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Le relative graduatorie potranno essere utilizzate fino al 31.12.2023, termine finale previsto dalla norma per effettuare le assunzioni

* * *

Inoltre, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 35, comma 3-*bis* del D.Lgs. 165/2001 al fine di salvaguardare l'accesso dall'esterno, le risorse destinabili per le stabilizzazioni di cui trattasi non potranno superare, assieme a quelle eventualmente utilizzabili per le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, a quelle di reclutamento speciale a regime di cui allo stesso articolo 35, comma 3-*bis* del D.Lgs. 165/2001 ed ogni altra forma di reclutamento dall'interno, il 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

Roma, 27 luglio 2022

VERBALE DI CONFRONTO
TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
E
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA'

per la definizione dei criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) e c), della L. 234/2021 in materia di stabilizzazione del personale precario del ruolo sanitario e socio sanitario e di reinternalizzazione dei servizi appaltati

LE PARTI

- Considerata la comune volontà di consolidare il percorso di potenziamento degli organici del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario regionale, sia per far fronte ad una eventuale recrudescenza della pandemia da Covid 19, sia per proseguire con le attività di recupero delle prestazioni non erogate e delle liste di attesa, nonché, in una prossima prospettiva, l'implementazione e lo sviluppo del modello di sanità territoriale delineato dal decreto n.77/2022;
- Ritenuto necessario stabilizzare il personale della predetta dirigenza che ha svolto attività nel periodo pandemico;
- Considerato che a tal fine appare importante definire regole omogenee per i percorsi di stabilizzazione attivati dalle aziende ed enti del Ssr;
- Ritenuto altresì importante dare piena applicazione presso le stesse aziende ai percorsi di internalizzazione/reinternalizzazione di servizi sanitari esternalizzati già previsti dall'art.11, comma 3 del decreto-legge 35/2019, utilizzando quanto da ultimo consentito dall'art. 1, comma 268, lett.c) della legge n.234/2021;

sottoscrivono il seguente verbale di confronto.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 268, LETT. B) DELLA L. 234/2021

L'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021 prevede che "ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 (le aziende) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive";

Alla luce della predetta disposizione la Direzione Risorse Umane del SSR ha richiesto alle aziende sanitarie di fornire i dati in merito alle unità di personale stabilizzabili. Sulla base di quanto comunicato dalle aziende, di seguito si riportano i dati complessivi a livello regionale del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

Tali dati sono peraltro da considerarsi parziali, vista la possibilità per il personale di aver maturato i requisiti anche presso più enti del Servizio sanitario nazionale.

PROFILI	UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE
MEDICO	17
PSICOLOGO	16
BIOLOGO	5
FARMACISTA	4
VETERINARIO	4
ODONTOIATRA	1
Totale	47

Le parti, nel prendere atto che le stabilizzazioni, nel quadro del piano triennale dei fabbisogni di ciascuna azienda, sono effettuabili fino al 31 dicembre 2023, e sono dirette all'assunzione a tempo indeterminato del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria di tutte i profili e discipline, convengono quanto segue:

1. le procedure di cui al primo periodo della citata lettera b) riguardano le assunzioni dirette per l'effettuazione delle quali non deve essere prevista alcuna procedura selettiva risultando sufficiente, oltre al possesso dell'anzianità di servizio stabilita dalla norma, l'avvenuto reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato per il tramite di procedure concorsuali, intese sia quali procedure di concorso pubblico, sia di avviso pubblico, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L. 18/2020, purchè espletate secondo le disposizioni previste dalla normativa nel tempo vigente;
2. in relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, anche diverso da quello che attiva la procedura di stabilizzazione, si precisa che i periodi computabili nelle assunzioni sono esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo e nella disciplina oggetto della procedura di stabilizzazione;
3. le aziende, al fine di consentire a tutti coloro che ne hanno titolo di poter partecipare alle procedure di stabilizzazione, dovranno indire appositi avvisi;
4. le aziende dovranno dare priorità alle procedure di stabilizzazione riferite a quelle discipline per le quali, anche in rapporto all'esigenza di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini, vi è maggiore carenza di personale;
5. qualora i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fossero in numero superiore rispetto ai partecipanti alle relative procedure, dovrà essere data priorità al personale in servizio presso l'azienda che indice la procedura di stabilizzazione alla data di indizione dell'avviso;
6. dovrà inoltre essere presa in considerazione l'anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro dipendente, o in subordine con rapporti di lavoro flessibile eccedente i periodi minimi stabiliti dalla norma;

7. qualora la stabilizzazione comporti un incremento di personale, le aziende dovranno procedere all'incremento dei fondi contrattuali ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito dalla L. 60/2019.

Le parti, infine, danno atto che oltre alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 268 della L. 234/2021, le aziende possono procedere alle stabilizzazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, per le quali restano ferme tutte le indicazioni operative, compatibili con la normativa sopravvenuta, contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, nei Documenti delle regioni e delle Province autonome del 15 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020, nonché nella circolare dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 81700 del 2 marzo 2018. Ogni azienda assumerà le proprie determinazioni in merito alla tipologia di procedura a cui dare la priorità, tenuto conto di quanto indicato al punto 5, ex art. 1, comma 268 della L. 234/2021 e ai requisiti di accesso posseduti dal personale in servizio.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 268, LETT. C) DELLA L. 234/2021

L'articolo 1, comma 268, lett. c), della L. 234/2021 prevede che gli enti del servizio sanitario nazionale possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

L'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevede che le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 dello stesso articolo, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

La Regione del Veneto ha fornito con D.G.R. n. 417 del 12 aprile 2022, alla lettera P delle premesse, indicazioni operative in merito agli adempimenti riguardanti i processi di internalizzazione dei servizi, stabilendo, in particolare, l'obbligo per le aziende sanitarie di presentare una ricognizione delle attività che sono state oggetto di internalizzazione nell'anno 2021, corredando ciascun intervento con la certificazione del Collegio sindacale attestante la riduzione strutturale della spesa.

Le parti in relazione a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata, alle internalizzazioni già disposte e a quelle per le quali le aziende hanno formulato progetti, convengono quanto segue:

1. le aziende sanitarie, laddove non l'abbiano ancora fatto, dovranno presentare alla Regione progetti di internalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari laddove le attività esternalizzate possano essere espletate all'interno delle stesse aziende con minori costi e assicurando livelli di qualità e appropriatezza pari o superiori a quelli delle strutture esterne, anche in relazione alla rilevanza dei livelli assistenziali che le stesse sono chiamati a garantire;

2. tutte le aziende sanitarie che abbiano registrato nel corso del 2021 l'internalizzazione di servizi sanitari e socio sanitari ad eccezione di quelli erogati su delega degli Enti Locali, o che abbiano presentato, o presenteranno, progetti di internalizzazione, approvati dalla Regione, per l'anno 2022 e seguenti, procederanno, per il tramite di Azienda Zero, per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni e nei limiti del tetto di spesa per il personale, incrementato ai sensi del successivo punto 4, all'espletamento di procedure di concorso pubblico, riservando fino al 50% dei posti, riconducibili ai profili e alle discipline della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, al personale già in servizio presso le strutture esterne;
3. per aver titolo alla riserva dei posti il personale di cui al precedente punto 2 deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno nel profilo e nella disciplina messi a concorso e, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lett. c) della L. 234/2021, deve aver prestato servizio per almeno 3 anni presso la struttura esterna in attività corrispondenti a quelle proprie dello stesso profilo e disciplina, avendo garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021;
4. una volta esperita con esito positivo la procedura di cui all'articolo 11, comma 3 del D.L. 35/2019 la Regione incrementerà i limiti di spesa per il personale delle singole aziende che hanno operato l'internalizzazione dei servizi fino a concorrenza della riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi esternalizzati prima dell'entrata in vigore del D.L. 35/2019, tenuto conto dell'accordo in materia definito dalla stessa Regione con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
5. in relazione all'incremento di cui al punto precedente le aziende dovranno incrementare i fondi contrattuali secondo le previsioni dell'articolo 11 del D.L. 35/2019 e dei successivi documenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni e Province autonome;
6. la Regione e le organizzazioni sindacali attiveranno un tavolo di confronto periodico per la verifica dell'attuazione dell'intesa e per la soluzione di eventuali criticità applicative. Analogo tavolo di confronto sarà attivato anche a livello aziendale.

Venezia, 19.07.2022

Per la Regione del Veneto

L'Assessore alla Sanità-Servizi Sociali-Programmazione socio-sanitaria
dott.ssa Manuela Lanzarin
(F.to)

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Dott. Luciano Flor
(F.to)

Il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR
Dott. Claudio Costa
(F.to)

Per le Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità

ANAAO ASSOMED
(F.to)

CIMO
(F.to)

FASSID
(F.to)

AAROI EMAC
(F.to)

FP CGIL
(F.to)

FVM
(F.to)

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI
(F.to)

UIL FPL
(F.to)

12/27/23

12/27/23

VERBALE DI CONFRONTO

TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SANITA'

per la definizione dei criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) e c), della L. 234/2021 in materia di stabilizzazione del personale precario del ruolo sanitario e socio sanitario e di reinternalizzazione dei servizi appaltati

LE PARTI

- Considerata la comune volontà di consolidare il percorso di potenziamento degli organici del Servizio sanitario regionale, sia per far fronte ad una eventuale recrudescenza della pandemia da Covid 19, sia per proseguire con le attività di recupero delle prestazioni non erogate e delle liste di attesa, nonché, in una prossima prospettiva, l'implementazione e lo sviluppo del modello di sanità territoriale delineato dal decreto n.77/2022;
- Ritenuto necessario stabilizzare il personale sanitario e socio sanitario che ha svolto attività nel periodo pandemico;
- Considerato che a tal fine appare importante definire regole omogenee per i percorsi di stabilizzazione attivati dalle aziende ed enti del Ssr;
- Ritenuto altresì importante dare piena applicazione presso le stesse aziende ai percorsi di internalizzazione/reinternalizzazione di servizi sanitari esternalizzati già previsti dall'art.11, comma 3 del decreto-legge 35/2019, utilizzando quanto da ultimo consentito dall'art. 1, comma 268, lett.c) della legge n.234/2021;

sottoscrivono il seguente verbale di confronto.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 268, LETT. B) DELLA L. 234/2021

L'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021 prevede che "ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 (le aziende) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive";

Alla luce della predetta disposizione la Direzione Risorse Umane del SSR ha richiesto alle aziende sanitarie di fornire i dati in merito alle unità di personale stabilizzabili. Sulla base dei dati forniti dalle

aziende, di seguito si riportano i dati complessivi a livello regionale suddivisi per ruolo, profilo e tipologia di rapporto di lavoro.

Tali dati sono peraltro da considerarsi parziali, vista la possibilità per il personale di aver maturato i requisiti anche presso più enti del Servizio sanitario nazionale.

RUOLO	PROFILO	DIPENDENTI
SANITARIO	ASSISTENTE SANITARIO	2
	DIETISTA	1
	EDUCATORE PROFESSIONALE	1
	FISIOTERAPISTA	12
	INFERMIERE	23
	OSTETRICA	2
	OSTETRICA/O	3
	TECNICO AUDIOMETRISTA	3
	TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	2
	TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	2
	TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	2
SANITARIO Totale		53
SOCIO SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	13
	OPERATORE SOCIO SANITARIO	96
SOCIO SANITARIO Totale		109

Le parti, nel prendere atto che le stabilizzazioni, nel quadro del piano triennale dei fabbisogni di ciascuna azienda, sono effettuabili fino al 31 dicembre 2023, e sono dirette all'assunzione a tempo indeterminato del personale di tutti profili dei ruoli sanitario e socio sanitario avente i requisiti fissati dall'articolo 1 comma 268, lett. b) della L. 234/2021, convengono quanto segue:

1. le procedure di cui al primo periodo della citata lettera b) riguardano le assunzioni dirette per l'effettuazione delle quali non deve essere prevista alcuna procedura selettiva risultando sufficiente, oltre al possesso dell'anzianità di servizio stabilita dalla norma, l'avvenuto reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato per il tramite di procedure concorsuali, intese sia quali procedure di concorso pubblico, sia di avviso pubblico, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L. 18/2020, purchè espletate secondo le disposizioni previste dalla normativa nel tempo vigente;
2. in relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, anche diverso da quello che attiva la procedura di stabilizzazione, si precisa che i periodi computabili nelle assunzioni sono esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione;
3. per il principio della parità di trattamento e in assenza di disposizioni in senso contrario, destinatari delle procedure di stabilizzazione sono anche i lavoratori reclutati con rapporto di lavoro a part time;
4. le aziende al fine di consentire a tutti coloro che ne hanno titolo di poter partecipare alle procedure di stabilizzazione dovranno indire appositi avvisi;
5. le aziende dovranno dare priorità alle procedure di stabilizzazione riferite a quei profili per i quali, anche in rapporto all'esigenza di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini, vi è maggiore carenza di personale;
6. qualora i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fossero in numero superiore rispetto ai partecipanti alle relative procedure, dovrà essere data priorità al personale in servizio presso l'azienda che indice la procedura di stabilizzazione alla data di indizione dell'avviso;

7. dovrà inoltre essere presa in considerazione l'anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro dipendente, o in subordine con rapporti di lavoro flessibile eccedente i periodi minimi stabiliti dalla norma;
8. qualora la stabilizzazione comporti un incremento di personale, le aziende dovranno procedere all'incremento dei fondi contrattuali ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito dalla L. 60/2019.

Le parti, infine, danno atto che oltre alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 268 della L. 234/2021, le aziende possono procedere alle stabilizzazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, per le quali restano ferme tutte le indicazioni operative, compatibili con la normativa sopravvenuta, contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, nei Documenti delle regioni e delle Province autonome del 15 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020, nonché nella circolare dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 81700 del 2 marzo 2018. Ogni azienda assumerà le proprie determinazioni in merito alla tipologia di procedura a cui dare la priorità, tenuto conto di quanto indicato al punto 5, ex art. 1, comma 268 della L. 234/2021 e ai requisiti di accesso posseduti dal personale in servizio.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 268, LETT. C) DELLA L. 234/2021

L'articolo 1, comma 268, lett. c), della L. 234/2021 prevede che gli enti del servizio sanitario nazionale possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

L'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevede che le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 dello stesso articolo, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

La Regione del Veneto ha fornito con D.G.R. n. 417 del 12 aprile 2022, alla lettera P delle premesse, indicazioni operative in merito agli adempimenti riguardanti i processi di internalizzazione dei servizi, stabilendo, in particolare, l'obbligo per le aziende sanitarie di presentare una ricognizione delle attività che sono state oggetto di internalizzazione nell'anno 2021, corredando ciascun intervento con la certificazione del Collegio sindacale attestante la riduzione strutturale della spesa.

Le parti in relazione a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata, delle internalizzazioni già disposte e di quelle per le quali le aziende hanno formulato progetti, convengono quanto segue:

1. le aziende sanitarie, laddove non l'abbiano ancora fatto, dovranno presentare alla Regione progetti di internalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari laddove le attività esternalizzate

possano essere espletate all'interno delle stesse aziende con minori costi e assicurando livelli di qualità e appropriatezza pari o superiori a quelli delle strutture esterne, anche in relazione alla rilevanza dei livelli assistenziali che le stesse sono chiamati a garantire;

2. tutte le aziende sanitarie che abbiano registrato nel corso del 2021 l'internalizzazione di servizi sanitari e socio sanitari ad eccezione di quelli erogati su delega degli Enti Locali, o che abbiano presentato, o presenteranno, progetti di internalizzazione, approvati dalla Regione, per l'anno 2022 e seguenti, procederanno, per il tramite di Azienda Zero, per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni e nei limiti del tetto di spesa per il personale, incrementato ai sensi del successivo punto 4, all'espletamento di procedure di concorso pubblico, riservando fino al 50% dei posti, riconducibili a profili del ruolo sanitario o socio-sanitario, al personale già in servizio presso le strutture esterne;
3. per aver titolo alla riserva dei posti il personale di cui al precedente punto 2 deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno nel profilo messo a concorso e, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lett. c) della L. 234/2021, deve aver prestato servizio per almeno 3 anni presso la struttura esterna in attività corrispondenti a quelle proprie dello stesso profilo, avendo garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021;
4. una volta esperita con esito positivo la procedura di cui all'articolo 11, comma 3 del D.L. 35/2019 la Regione incrementerà i limiti di spesa per il personale delle singole aziende che hanno operato l'internalizzazione dei servizi fino a concorrenza della riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi esternalizzati prima dell'entrata in vigore del D.L. 35/2019, tenuto conto dell'accordo in materia definito dalla stessa Regione con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
5. in relazione all'incremento di cui al punto precedente le aziende dovranno incrementare i fondi contrattuali secondo le previsioni dell'articolo 11 del D.L. 35/2019 e dei successivi documenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni e Province autonome;
6. la Regione e le organizzazioni sindacali attiveranno un tavolo di confronto periodico per la verifica dell'attuazione dell'intesa e per la soluzione di eventuali criticità applicative. Analogo tavolo di confronto sarà attivato anche a livello aziendale.

Venezia, 12.07.2022

Per la Regione del Veneto

L'Assessore alla Sanità-Servizi Sociali-Programmazione socio-sanitaria
dott.ssa Manuela Lanzarin
(F.to)

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Dott. Luciano Flor
(F.to)

Il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR
Dott. Claudio Costa
(F.to)

Per le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità

FP CGIL
(F.to)

CISL FP
(F.to)

UIL FPL
(F.to)

FIALS
(F.to)

NURSING UP
(F.to)

2
= 100%

2
= 100%